



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

ALLEGATO I

Titoli di studio esteri validi per l'accesso alle istituzioni della formazione superiore

Si invitano le istituzioni italiane della formazione superiore ad applicare, avvalendosi delle indicazioni prodotte dal CIMEA, i criteri stabiliti dalla Convenzione di Lisbona, ovvero il riconoscimento dei medesimi diritti accademici che un determinato titolo scolastico finale conferisce ufficialmente nel sistema estero di riferimento, a meno che non sussistano comprovate differenze sostanziali, anche in riferimento alla durata della scolarità complessiva pre-universitaria richiesta in Italia, che si rammenta essere di dodici anni.

1. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO DI ALMENO 12 ANNI

Tali titoli sono validi per l'accesso ai corsi di Laurea e ai corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico presso le Università italiane e ai corsi di Diploma accademico di primo livello presso le istituzioni AFAM, purché consentano l'accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferiscono, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia. È altresì necessario che non sussistano differenze sostanziali, in linea con quanto stabilito dalla Convenzione di Lisbona, sia in considerazione degli elementi della qualifica estera e di quella italiana corrispondente, sia considerando gli elementi strutturali del sistema estero di riferimento sulla base dell'impostazione generale dell'ordinamento e del sistema italiano di formazione superiore.

Le istituzioni della formazione superiore svolgeranno le proprie autonome valutazioni verificando gli anni del percorso estero svolto al fine di accertare la sussistenza dei risultati di apprendimento idonei all'ingresso in Italia alla formazione superiore. A tali fini, per i titoli conseguiti in sistemi afferenti a Paesi extra-UE, si invita a considerare elemento qualificante la presentazione dell'ultimo biennio di frequenza con esito positivo nel sistema formativo estero. Sarà cura delle istituzioni della formazione superiore procedere a tali verifiche tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale e sulla base della propria autonomia.

Si precisa, inoltre, che l'accertamento della non sussistenza di requisiti ritenuti idonei all'immatricolazione a percorsi di primo ciclo non pregiudica alle singole Università la possibilità di consentire agli studenti candidati l'accesso a corsi propedeutici (foundation course), sempre che sussista la presenza di un titolo estero finale di scuola secondaria.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

2. TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO CHE NON CONSENTONO L'ACCESSO DIRETTO ALLA FORMAZIONE SUPERIORE

2.1 TITOLI CONSEGUITI AL TERMINE DI UN PERIODO SCOLASTICO INFERIORE AI 12 ANNI

Al fine di colmare la scolarità mancante, nel caso in cui si debbano valutare titoli finali conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:

1. La certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso una istituzione della formazione superiore nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti per i primi due anni accademici nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, rispettivamente della durata di un anno nel caso di sistema scolastico locale di undici anni, ovvero di due anni nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
3. Certificazioni da parte di altre università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), che colmino gli anni di scolarità mancanti. Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento.
4. Proprie certificazioni relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*), anche di durata inferiore ad un anno accademico, che conferiscano le adeguate conoscenze, competenze e abilità al fine di frequentare il corso di studi prescelto all'interno della medesima istituzione.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari a titoli di scuola secondaria di secondo grado conseguiti con meno di dodici anni di scolarità, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Le certificazioni di superamento di corsi propedeutici possono essere utilizzate anche al fine di colmare quei requisiti aggiuntivi richiesti per l'ingresso ai corsi, e che siano differenti dagli anni di scolarità, ma in ogni caso non possono sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

2.2 MANCATA ATTESTAZIONE RIFERITA AL SUPERAMENTO DI PROVE DI IDONEITÀ ACCADEMICA

Nel caso in cui siano previste prove di idoneità accademica in sistemi esteri di istruzione e formazione superiore, le quali siano necessarie o normalmente richieste al fine dell'accesso a corsi presso le Università dei rispettivi Paesi di provenienza, tali attestazioni dovranno essere necessariamente ottenute al fine di garantire l'ingresso in Italia ai medesimi corsi accademici. Si rammenta che il requisito indicato al punto 2 del presente documento, riferito alla scolarità complessiva di 12 anni, dovrà in ogni caso essere sempre rispettato, anche in presenza di una attestazione di superamento di eventuali prove di idoneità accademica.



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

In assenza di tale attestazione, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in alternativa:

1. La prova di avvenuta immatricolazione ad un corso della formazione superiore di altro Paese e/o sistema estero differente da quello di provenienza in riferimento al titolo finale di scuola secondaria, nonché la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso l'istituzione della formazione superiore nel suddetto percorso. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti dovrà essere presentata in riferimento ai primi due anni di studi universitari svolti nel Paese estero.
2. Un titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, di durata minima annuale. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, il relativo titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari dovrà avere durata minima biennale.
3. Certificazioni da parte di università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*). Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari ai titoli di scuola secondaria di secondo grado conseguiti in assenza delle attestazioni comprovanti il superamento delle prove di idoneità accademica, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Si rammenta che le certificazioni di superamento di corsi propedeutici non potranno in alcun modo sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

Come già indicato al punto 1 del presente Allegato, le istituzioni della formazione superiore italiane terranno conto altresì dei requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del contenuto, tutto ciò fermi restando gli specifici casi esplicitati ai successivi punti del presente Allegato. Al fine di colmare l'assenza e/o il mancato raggiungimento di tali ulteriori requisiti, le istituzioni della formazione superiore potranno seguire le indicazioni riportate al seguente punto.

2.3 TITOLI SCOLASTICI FINALI CHE PER LORO NATURA NON CONSENTONO L'ACCESSO DIRETTO ALLA FORMAZIONE SUPERIORE

Nel caso in cui nel sistema estero di riferimento esistano differenti tipologie di titoli finali di scuola secondaria superiore i quali consentono in loco l'accesso a differenti corsi e/o istituzioni della formazione superiore, ovvero non consentano sempre l'accesso diretto alle istituzioni universitarie, al fine della loro accettazione per l'ingresso a corsi di primo ciclo della formazione universitaria in Italia, le istituzioni di formazione superiore potranno richiedere in aggiunta a tali qualifiche finali uno dei seguenti elementi:



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

1. Prova di avvenuta immatricolazione ad un corso della formazione superiore di altro Paese e/o sistema estero differente da quello di provenienza in riferimento al titolo finale di scuola secondaria, nonché la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti per il primo anno di studi svolti presso l'istituzione della formazione superiore nel suddetto percorso. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, la relativa certificazione di superamento di tutti gli esami previsti dovrà essere presentata in riferimento ai primi due anni di studi universitari svolti nel Paese estero.
2. Titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari conseguito in un Istituto superiore non universitario e di materia affine al corso prescelto, di durata minima annuale. Nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un titolo finale di scuola secondaria di 11 anni di scolarità complessiva, il relativo titolo ufficiale italiano o estero di studi post-secondari dovrà avere durata minima biennale.
3. Certificazioni da parte di università italiane relative al superamento di corsi propedeutici (*foundation course*). Tali certificazioni potranno essere accettate anche nei casi in cui esse siano rilasciate da istituzioni estere della formazione superiore riconosciute e/o accreditate nel sistema estero di riferimento e, al contempo, risultino essere qualifiche ufficiali appartenenti al sistema estero di riferimento.

Le citate certificazioni aggiuntive e complementari ai titoli di scuola secondaria di secondo grado esteri che non consentono per loro natura l'accesso ai medesimi percorsi presso università estere, consentono in Italia la sola immatricolazione al primo anno accademico e non potranno essere valutate ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

Nel caso di richiesta di accesso a percorsi di primo ciclo organizzati da istituzioni afferenti al sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), potranno essere accettati titoli esteri finali di scuola secondaria superiore che, pur non consentendo l'accesso diretto a percorsi universitari, consentano in loco l'accesso a medesimi corsi in istituzioni corrispondenti a quelle del settore AFAM, in considerazione della loro natura e dei contenuti disciplinari specifici.

Si rammenta che le certificazioni di superamento di corsi propedeutici non potranno in alcun modo sanare l'assenza di un "Diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo" (DM 270/2004 e DPR 212/2005).

Come già indicato al punto 1 del presente Allegato, le istituzioni della formazione superiore italiane terranno conto altresì dei requisiti di accesso richiesti nei sistemi esteri di riferimento, ivi comprese le eventuali soglie e/o requisiti minimi di votazione, di livello formativo raggiunto e di presenza di componenti curriculari relativi a specifiche materie/discipline, in considerazione del loro numero, della loro natura e del contenuto, tutto ciò fermi restando gli specifici casi esplicitati ai successivi punti del presente Allegato. Al fine di colmare l'assenza e/o il mancato raggiungimento di tali ulteriori requisiti, le istituzioni della formazione superiore potranno seguire le indicazioni riportate al seguente punto.

3. TITOLI RILASCIATI DA ISTITUTI UNIVERSITARI DI STUDI ECCLESIASTICI CON SEDE IN ITALIA APPROVATI DALLA SANTA SEDE

Nelle more di applicazione del recente "Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede per



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

l'Applicazione della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea" del 13 febbraio 2019, e in attesa di ulteriori indicazioni a riguardo, tali titoli dovranno essere vidimati dalle competenti autorità ecclesiastiche. I candidati in possesso dei titoli così vidimati, presentano all'Università competente solo la copia del titolo medesimo e producono l'originale dopo le prove di ammissione, al momento dell'eventuale effettiva iscrizione.

4. TITOLO STATUNITENSE DI HIGH SCHOOL

Possono essere immatricolati al primo anno accademico gli studenti in possesso del titolo di *High School Diploma (HSD)* che abbiano superato almeno tre "*Advanced Placements*" statunitensi (APs) con punteggio da 3 a 5, in tre materie diverse tra loro ed attinenti al corso di studio universitario per il quale venga richiesta l'iscrizione. La presenza di un "AP" in lingua italiana sarà richiesta obbligatoriamente solo a studenti con cittadinanza straniera. Non sarà computabile a tal fine l'"AP" in lingua italiana, nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese. Tali titoli consentono la prosecuzione agli studi nella formazione superiore italiana, qualora siano stati conseguiti sulla base almeno dell'ultimo biennio di frequenza, con esito positivo, nel sistema formativo estero.

Sarà comunque responsabilità delle istituzioni della formazione superiore procedere alla verifica dei titoli, ed all'eventuale ammissione dei candidati, tenendo conto dell'intero percorso formativo svolto, in linea con la normativa vigente sia nazionale sia internazionale e sulla base della propria autonomia.

Possono altresì essere immatricolati gli studenti in possesso di un titolo di *High School Diploma* seguito e integrato da un anno completo di successivi studi accademici. Tale immatricolazione sarà possibile anche se la frequenza del percorso successivo al conseguimento del titolo di *High School Diploma* abbia luogo presso istituzioni universitarie di un Paese terzo. In tal caso, i competenti Organi accademici delle istituzioni della formazione superiore italiana valutano l'intera congruità del percorso stesso, che non potrà comunque avere durata inferiore ad un anno. Resta inteso che, in tali casi, l'anno di studi universitari valutato ai fini della immatricolazione non potrà essere valutato ulteriormente per iscrizioni con abbreviazione di corso, al fine di evitare una doppia valutazione delle medesime qualifiche.

5. TITOLI DEL REGNO UNITO

Le qualifiche finali denominate *General Certificate of Education (GCE)* e *International General Certificate of Education (IGCE)*, rilasciate da enti certificatori ufficiali del Regno Unito, consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre materie a livello avanzato (*A level*) attinenti al corso di studi richiesto, con una votazione almeno sufficiente (*passing grade*). La presenza di un *A level* in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà essere computato tra i tre *A level* richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

Può essere valutata inoltre una combinazione di 3 materie diverse tra *A level* e *Cambridge Pre-U Principal Subjects*. Il *Cambridge Pre-U Diploma*, composto da 3 *Principal Subjects* + *Global Perspective and Research*, può essere valutato dalle istituzioni della formazione superiore in alternativa ai 3 "A level" per l'accesso al primo ciclo. Resta inteso che la presenza di un *A level* o di un *Pre-U Principal Subject* in lingua italiana sarà richiesto solo a studenti con cittadinanza straniera, dunque non potrà



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

essere computato tra quelli richiesti nel caso di studenti con cittadinanza italiana o nel caso di iscrizione a corsi erogati interamente in lingua inglese.

I Diplomi finali conseguiti presso le Scuole britanniche di cui all'Allegato 2, punto 3, sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi tra Italia e Gran Bretagna.

I titoli scozzesi consentono l'immatricolazione se attestano il superamento di almeno tre *Advanced Highers* o, in alternativa, 2 *Advanced Highers* e almeno 4 *Highers*.

6. TITOLI DI BACCELLIERATO INTERNAZIONALE

Il Diploma di Baccellierato Internazionale (*Diploma of the International Baccalaureate*) consente l'accesso alla formazione superiore in Italia purchè il titolo finale, rilasciato da istituzione scolastica riconosciuta dall'*International Baccalaureate Organisation* (IBO), soddisfi i seguenti requisiti generali:

- almeno 24 punti in sei materie a scelta, 12 dei quali dovranno essere ottenuti a "*Higher Level*";
- positivo superamento delle tre materie principali: *Theory of Knowledge* (TOK), *Creativity, Action, Service* (CAS) e *Extended Essay* (EE).

I soli corsi IB svolti presso istituzioni scolastiche accreditate al rilascio del Diploma di Baccalaureato Internazionale (*Diploma of the International Baccalaureate*), ancorché venga rilasciata una certificazione di *IB Diploma Programme Course Results*, un *Migration Certificate*, o altra certificazione rilasciata in autonomia dall'istituzione scolastica che non afferisce al sistema nazionale di riferimento, non sono titoli finali e pertanto non devono essere considerati idonei per l'accesso alla formazione superiore.

I diplomi rilasciati da dette istituzioni scolastiche sono validi per l'iscrizione alle Università italiane a condizione che gli alunni in possesso del diploma di cui trattasi siano stati ammessi al corso di baccellierato internazionale dopo aver conseguito la promozione o l'idoneità alla penultima classe dell'Istituto secondario di secondo grado in conformità all'ordinamento scolastico di provenienza (e cioè all'11^a classe o alla 12^a classe di scolarità complessiva a seconda che, rispettivamente, il sistema scolastico di provenienza sia ordinato su 12 anni o su 13 anni di scolarità totale). Nel caso in cui il Diploma di Baccellierato Internazionale sia stato conseguito dopo 11 anni di scolarità complessiva, le istituzioni della formazione superiore dovranno richiedere una compensazione del numero degli anni secondo quanto indicato all'Allegato 1, punto 2.

Si rimanda all'Allegato 2 per le indicazioni sull'esonero della lingua italiana e per la lista delle scuole IB iscritte nell'elenco del Ministro dell'Istruzione ai sensi dell'art. 2 legge 738/86 e che, alle condizioni previste dal D.M. del 18/10/2010, in applicazione del D.P.R. 2 agosto 2010, n. 164, rilasciano titoli equipollenti ai titoli di "Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di Istruzione secondaria di secondo grado secondo", in conformità a quanto disposto nella citata normativa di riferimento.

Ai fini dell'attestazione degli elementi del titolo di Diploma di Baccellierato Internazionale (*Diploma of the International Baccalaureate*) riferito alle suddette scuole presenti nel citato elenco e alle altre ufficialmente riconosciute dall'*International Baccalaureate Organisation* (IBO), le istituzioni della formazione superiore potranno richiedere ai candidati ai corsi di primo ciclo in Italia in possesso di tale



**PROCEDURE PER L'INGRESSO
IL SOGGIORNO, L'IMMATRICOLAZIONE DEGLI STUDENTI INTERNAZIONALI
E IL RELATIVO RICONOSCIMENTO DEI TITOLI, PER I CORSI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE IN ITALIA
VALIDE PER L'ANNO ACCADEMICO 2024-2025**

qualifica la presentazione dell'attestazione di comparabilità rilasciata dal centro ENIC-NARIC italiano (CIMEA), in sostituzione della eventuale Dichiarazione di valore, tenuto conto del fatto che tali scuole riconosciute operano in differenti paesi a livello globale.

7. TITOLI CONSEGUITI PRESSO LE SCUOLE EUROPEE

I titoli di Baccalaureato Europeo conseguiti presso le Scuole Europee di cui alla Legge del 6 Marzo 1996 N. 151 di *"Ratifica ed esecuzione della convenzione recante statuto delle scuole europee, con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994"* e alla Legge del 20 giugno 1978, N. 400 di *"Ratifica ed esecuzione del protocollo addizionale al protocollo del 13 aprile 1962 concernente la creazione di scuole europee, firmato a Lussemburgo il 15 dicembre 1975"*, e conseguiti presso le Scuole Europee Accreditate consentono l'accesso alla formazione superiore in Italia.

Per l'elenco delle scuole europee e delle scuole europee accreditate, e per le indicazioni sull'esonero della prova di lingua italiana si rimanda all'Allegato 2.

8. TITOLI CONSEGUITI PRESSO SCUOLE BRITANNICHE, FRANCESI, SPAGNOLE, SVIZZERE E TEDESCHE OPERANTI IN ITALIA

I diplomi finali delle scuole britanniche (*"St. George's British International School"*, *"The New School"* di Roma e *"Sir James Henderson School"* di Milano), dei Licei francesi (*"Chateaubriand"* di Roma, *"Stendhal"* di Milano e *"Jean Giono"* di Torino), del Liceo spagnolo (*"Cervantes"*), delle scuole svizzere (Scuola Svizzera di Roma e Scuola Svizzera di Milano) e delle scuole tedesche (*"Deutsche Schulen"* di Milano, Genova, Roma) sono validi per l'iscrizione alle Università italiane ai sensi e alle condizioni specifiche previste dagli accordi conclusi dall'Italia, rispettivamente, con la Gran Bretagna, con la Francia, con la Spagna, con la Svizzera e con la Repubblica Federale di Germania.

Per l'elenco delle scuole e le indicazioni sull'esonero della prova di lingua italiana si rimanda all'Allegato 2.

9. TITOLI FINALI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

I diplomi finali degli istituti di istruzione secondaria della Repubblica di San Marino sono equipollenti a tutti gli effetti di legge ai corrispondenti titoli di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento scolastico italiano, ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo intergovernativo firmato a San Marino il 28 febbraio 1983 (Legge di ratifica ed esecuzione 18.10.1984, n. 760) e relativa integrazione introdotta dallo scambio. Il possesso di tali titoli consente l'esonero dalla prova di lingua italiana.

10. TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DALLA "INTERNATIONAL SCHOOL OF TRIESTE" (art. 393 del D.Leg.vo n. 297/1994)

I titoli di studio, rilasciati dall'International School of Trieste, sono titoli equiparati ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento scolastico italiano e consentono l'accesso alla formazione superiore in Italia. Per indicazioni sull'esonero della prova di lingua italiana si rimanda all'Allegato 2.